

R. Cron. 862/2021



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rovigo

N. 21/2021 FALL
N° 23/21 R. Sent.
N° 30/21 R. Gen.
N° 25/21 Repert.

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.	Paola Di Francesco	Presidente
Dott.	Pierangela Congiu	Giudice
Dott.	Elisa Romagnoli	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento n. 30/2021, promosso da Giorgio Carlo Pavasini, quale Liquidatore dimissionario della IMMOBILIARE PADANA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01198330290) con sede legale in Occhiobello (RO), via Eridania n.100, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Pavasini

Convocata la società ricorrente avanti al Giudice delegato ai sensi dell'art. 15, co. 6. L.F.;

accertata la competenza territoriale del Tribunale fallimentare adito, ai sensi dell'art. 9 L.F.;

rilevato che all'udienza prefallimentare del 21.04.2021 il liquidatore Giorgio Carlo Pavasini si è riportato a quanto dedotto nel ricorso insistendo per la dichiarazione di fallimento della IMMOBILIARE PADANA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE;

rilevato che la società ricorrente ha adempiuto al proprio onere previsto dall'art. 14 L.F., funzionale alla verifica della sussistenza delle condizioni di fallibilità di cui all'art. 1 L.F., depositando i bilanci di esercizio per gli anni 2017, 2018 e 2019, conto economico e stato patrimoniale per l'anno 2020 e conto economico e stato patrimoniale per l'anno 2021, aggiornato alla data del 28.02.2021 (docc. 14-19);

osservato, quanto al requisito di cui all'art. 5 L.F., che lo stato di insolvenza, tenuto



conto dello stato di liquidazione della società e, pertanto, della necessità di *“accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali”* (cfr. Cass. n. 25167/2016), è comprovato da plurimi indici:

- il protrarsi dello stato di liquidazione, dichiarato nel 2013;
- lo squilibrio fra attivo patrimoniale e debiti (contabilmente indicati con lo stesso importo, pari ad euro 297.203,07, cfr. doc. 19), che emerge dall'analisi delle poste attive indicate nella situazione economico-patrimoniale aggiornata al 2021 (doc. 19): in particolare, le perdite portate a nuovo per oltre 200.000,00 non possono considerarsi una posta attiva, così come i crediti (euro 39.000,00), la cui inesigibilità, dedotta dal liquidatore, è confermata dall'esame della situazione economico-patrimoniale per l'anno 2020 (doc. 18), che riporta lo stesso valore di tale posta dell'attivo;

ritenuto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti per l'apertura del fallimento;

dichiara il fallimento di IMMOBILIARE PADANA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01198330290) con sede legale in Occhiobello (RO), via Eridania n. 100

NOMINA

Giudice Delegato la dr.ssa Elisa Romagnoli e Curatore la **Dr.ssa Laura Liviero**, individuata in base alle caratteristiche ed attitudini professionali emergenti dai precedenti analoghi incarichi svolti presso questo Tribunale, adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti, nonché dalle relazioni depositate ai sensi dell'art. 33, V comma L.F.

ORDINA

al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella Cancelleria fallimentare di questo Tribunale

DISPONE



che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 della L.F., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma del successivo art. 87 L.F.

FISSA

il giorno **10.11.2021 alle ore 11:30** per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92 L.F., avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 della L.F.

DISPONE

che della sentenza sia effettuata notifica al debitore a cura della Cancelleria entro il giorno successivo al deposito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed eventualmente presso il domicilio eletto dal medesimo, nonché comunicazione per estratto al Curatore ed al creditore istante ai sensi dell'art. 136 c.p.c.

che la presente pronuncia sia annotata al Registro delle Imprese ove l'impresa ha sede legale e che a tale fine il Cancelliere provveda, nel giorno successivo al deposito della sentenza, alla trasmissione in via telematica dell'estratto della pronuncia al predetto



ufficio

AUTORIZZA

la prenotazione a debito ex art. 146 T.U. 115/02.

Rovigo, così deciso nella camera di consiglio del 28/04/2021

Il Giudice Estensore
Elisa Romagnoli

Il Presidente
Paola Di Francesco

DEPOSITATI IN CANCELLERIA
Rovigo, li - 3 MAG 2021
IL CANCELLIERE
Dot. Graziano Zattra

